



11 dicembre 2015

Domande e risposte sull'Ordinanza sui giocattoli

1. Questa normativa contempla tutti i giocattoli?

L'Ordinanza si applica solo a giocattoli destinati ad essere usati da bambini di età inferiore a 14 anni. Ne sono esclusi gli oggetti da collezione (modelli ridotti e costruiti in scala, conformi all'originale, imitazioni fedeli di armi da fuoco reali, per quanto sia indicato che il prodotto è destinato a collezionisti e non a bambini di età inferiore a 14 anni). Non si applica neanche a determinate attrezzature sportive, monopattini, sempreché siano concepiti per circolare sulle strade (allegato 1 OSG).

2. Cosa s'intende per requisiti di sicurezza?

Il fabbricante deve effettuare una valutazione sulla sicurezza del giocattolo che includa un'analisi dei potenziali pericoli attribuibili alla sua costruzione. Vanno esaminate le proprietà chimiche, fisiche, meccaniche ed elettriche nonché il pericolo d'infiammabilità, l'igiene e la radioattività.

3. Perché il marchio EC non è obbligatorio?

Con il marchio CE sono contrassegnati i prodotti dell'UE. Esso indica l'obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni giuridiche europee. La Svizzera non fa parte della Comunità europea e non si può garantire l'equivalenza di tutte le prescrizioni giuridiche. Anche se non è stato adottato in Svizzera, il marchio «CE» di conformità può continuare ad apparire sul giocattolo o sul suo imballaggio, pur non avendo alcuna valenza giuridica per la Svizzera.

4. Cosa deve contenere la scritta apposta sul giocattolo?

Per poter essere utilizzato in modo sicuro, il giocattolo deve recare un'avvertenza sulla conformità dell'età (vedi sotto), istruzioni per l'uso, un marchio d'identificazione, per esempio numero di lotto, nome e indirizzo del fabbricante e dell'importatore. L'indicazione dell'importatore svizzero è obbligatoria solo se non è riportato alcun importatore europeo.



5. Quali sono le obbligazioni che si applicano all'importazione di giocattoli in Svizzera?

Esse sono descritte nelle ordinanze citate qui sopra. In caso d'importazione dall'UE, l'accesso al mercato è facilitato (ARM). Per esempio: mentre che il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore devono figurare sull'etichetta del giocattolo, un'eccezione è fissata all'annesso 1, cap. 3, sez. 5 dell'ARM. Le valutazioni di conformità sono riconosciute di maniera reciproca.